

**ISTITUTO NAZIONALE  
PER IL COMMERCIO ESTERO**

**Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 26 novembre 2003, recante: «Modifiche al regolamento delle spese in economia dell'I.C.E. (Deliberazione n. 383/03)»**

Nell'ambito alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2004, alla pagina 25, seconda colonna, il comma 2, dell'art. 1 del Respe e il comma 4, dell'art. 2 del Respe, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Comma 2 dell'art. 1 del Respe: L'acquisizione di beni e servizi da parte della sede centrale e delle Reti in Italia può essere effettuata autonomamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ovvero quando, utilizzando i parametri qualitativi e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione, dovesse risultare più conveniente approvvigionarsi con tale modalità.

Comma 4 dell'art. 2 del Respe: I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore agli importi fissati dalla normativa comunitaria in materia.»

05A06166

## RETTIFICHE

**AVVERTENZA.** — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo al decreto 25 marzo 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione "Vulture", riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.»** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 5 aprile 2005).

Nel disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Vulture» a denominazione di origine protetta, allegato al decreto indicato in oggetto, riportato alla pag. 29, prima colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 6, dove è scritto: «La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 350°C per una durata di 40 minuti al massimo.», leggesi: «La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 35°C per una durata di 40 minuti al massimo.»

05A06053

**Comunicato relativo al testo del decreto 4 marzo 2005, del Ministro della salute, recante: «Revisione dei medicinali per uso veterinario.»** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2005)

Nel testo dell'allegato 3 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47, prima colonna, nel primo rigo relativo ai «Tempi di sospensione cautelativi» latte, carni avicole, conigli, uova e miele, laddove è scritto: (Es. 3+5 = 8), leggesi: (Es. 5+3 = 8).

05A06170

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G501142/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 6 2 1 \*

€ 1,00